

ALLEGATO "D" AL REP.N. 24.988/10.368

"AGRIFIDI MODENA REGGIO FERRARA società cooperativa "

STATUTO

TITOLO I°

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

OGGETTO - OPERATIVITA - ENTI PROMOTORI

Art. 1 - Costituzione

1 Promossa dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Camere di Commercio delle provincie di Modena, Reggio E. e Ferrara, da Confagricoltura di Modena, Reggio E. e Ferrara, dalla Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) Associazione di Modena, Reggio E. e Ferrara, dalle Federazioni Provinciali Coldiretti di Modena, Reggio E. e Ferrara, dalla Copagri di Modena, Reggio E. e Ferrara è costituita una società cooperativa denominata "AGRIFIDI MODENA REGGIO FERRARA società cooperativa".

2 La cooperativa è un confidi di primo grado ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni.

3 La cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

4 Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci, compresa l'erogazione della

garanzia e di agevolazioni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.

5 Si intendono acquisite al presente Statuto le norme sulla mutualità prevalente come disciplinate dall'art. 2514 C.C. e quelle recate dall'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le norme suddette si intendono prevalenti su qualsiasi altra dizione dello statuto, propria ed impropria e sono inderogabili sia durante la vita sociale che in caso di scioglimento della Cooperativa.

Art. 2 - Sede

1 La cooperativa ha sede nel Comune di Modena all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Ufficio del Registro delle imprese.

2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione degli amministratori che sono abilitati alla dichiarazione conseguente al competente Ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede principale in un Comune diverso da quello indicato al precedente comma.

3 Gli amministratori potranno inoltre deliberare l'apertura, la modifica e la chiusura di unità locali.

Art. 3 - Durata

1 La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte.

2 La cooperativa verrà sciolta anticipatamente, oltre che per la riduzione del capitale sociale e del patrimonio sociale al di sotto dei limiti fissati dalla legge, anche per il verificarsi di una delle cause indicate dall'art. 2545 duodecies Codice Civile.

Art. 4 - Scopo sociale

1 La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

2 La cooperativa si prefigge di promuovere lo sviluppo e l'affermarsi delle attività aziendali dei soci, sia in forma individuale sia in forma societaria e collaborare e partecipare allo sviluppo ed al consolidamento del movimento cooperativo e mutualistico, favorendo la diffusione della conoscenza degli strumenti finanziari necessari.

3 In particolare lo scopo della cooperativa è di consentire, agevolare e migliorare le condizioni e le possibilità di accesso al credito delle imprese socie, favorendo il contenimento dei costi finanziari.

Art. 5 - Oggetto

1 La cooperativa ha come oggetto della sua attività esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e

i servizi a essa connessi o strumentali ai sensi dell'art.

13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed

integrazioni.

2 La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali,

potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale,

mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e

funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa

potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere

quote, azioni ed obbligazioni in società, consorzi, fondi

di garanzia interconsortili e loro società di gestione, ed

altri enti costituiti o costituendi.

Art. 6 - Operatività

1 La cooperativa svolge la propria attività a favore delle

imprese socie e può, ricorrendone i requisiti di Legge,

operare anche nei confronti dei terzi non soci.

2 La cooperativa opererà prevalentemente sul territorio

regionale, tuttavia l'ambito di operatività potrà essere

ripartito in aree territoriali, coincidenti almeno con le

province. La ripartizione del territorio, ed eventuali

modifiche, sono effettuate con delibera dell'assemblea

ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea

straordinaria.

3 I criteri e le modalità di svolgimento dell'attività

saranno stabiliti dal regolamento di attuazione, da

adottarsi su proposta degli amministratori, con delibera

assembleare assunta con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

Art. 7 - Enti promotori e sostenitori

1 La Regione Emilia-Romagna, le Camere di Commercio di Modena, Reggio E. e Ferrara, le Province di Modena, Reggio E. e Ferrara, la Confagricoltura di Modena, Reggio E. e Ferrara, la Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) Associazione di Modena, Reggio E. e Ferrara, le Federazioni Provinciali Coldiretti di Modena, Reggio E. e Ferrara, la Copagri di Modena, Reggio E. e Ferrara sono Enti promotori della cooperativa.

2 Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della cooperativa ai sensi dell'articolo seguente possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali.

3 Sono Enti sostenitori gli enti pubblici e privati, istituti ed aziende, che intervengono a sostegno dell'attività sociale per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 4.

4 Per l'assunzione della qualifica di Ente sostenitore prevista dal presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione.

5 All'atto della presentazione della domanda di adesione, gli Enti sostenitori devono indicare gli impegni che intendono

assumere a favore di AGRIFIDI MODENA REGGIO FERRARA società cooperativa.

6 Gli Enti promotori e sostenitori non assumono la veste di soci, possono intervenire all'assemblea senza diritto di voto.

7 La cooperativa, nel rispetto del principio della parità di trattamento dei propri soci, non potrà aderire agli Enti promotori di cui al punto 7.1 o a strutture a questi collegate direttamente o indirettamente, senza il consenso unanime degli enti promotori stessi.

TITOLO II°

SOCI COOPERATORI

Art. 8 - Soci

1 II numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

2 Possono essere soci:

- le piccole e medie imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., in qualsiasi forma costituite come definite dalla disciplina comunitaria;

- le altre imprese agricole di maggiori dimensioni rientranti

	nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai	
	fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli	
	investimenti (B.E.I);	
	In ogni caso le imprese di maggiori dimensioni non possono	
	rappresentare più di un sesto della totalità delle imprese	
	socie.	
	3 Le imprese non devono avere in corso procedure concorsuali;	
	i loro amministratori e sindaci non devono aver subito	
	condanne a pene che comportino l'interdizione anche	
	temporanea dai pubblici uffici.	
	4 Le imprese ed i confidi soci con una quota di	
	partecipazione al capitale sociale superiore al 10% (dieci	
	per cento) devono essere in possesso dei requisiti di	
	onorabilità previsti dall'art. 25, comma 2, lettera a)	
	T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione.	
	5 I soci:	
	- sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti	
	e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali e	
	devono favorire gli interessi della cooperativa;	
	- concorrono alla gestione della cooperativa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di Amministrazione, direzione e controllo della	
	stessa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche della	

cooperativa;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali

anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;

6 A seguito di apposita delibera da parte dei competenti

organi sociali, i soci dovranno contribuire alle spese di

gestione e/o alla formazione del patrimonio della

cooperativa nei seguenti termini :

- versando la quota sociale nella misura stabilita

dall'assemblea dei soci;

- versando una tassa di ammissione nella misura eventualmente

determinata dal Consiglio di Amministrazione;

- versando un contributo annuale per le spese di esercizio il

cui importo e le cui modalità di versamento saranno

eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

- contribuendo, alla copertura del rischio derivante

dall'attività di garanzia mutualistica sulle base di apposita

delibera del Consiglio di Amministrazione che ne stabilirà il

conferimento, la consistenza, le modalità di gestione e

l'eventuale restituzione, attraverso:

a. la sottoscrizione di quote multiple di capitale;

b. l'erogazione di contributi a riserva o a fondo rischi;

e. il versamento di un deposito cauzionale;

d. la formazione del monte fideiussorio;

- partecipando al rischio ed alle decisioni sulla destinazione

dei risultati economici conseguiti nel limite della quota

sottoscritta.

8.7 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la cooperativa, è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 - Procedura di ammissione

1 I soggetti interessati a diventare soci della cooperativa devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo.

2 L'ammissione di un nuovo socio, sulla base della predetta domanda, è fatta con deliberazione degli amministratori che deve essere assunta entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicata all'interessato e annotata, a cura degli stessi amministratori, nel libro soci.

3 La qualifica di socio ha effetto dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4 I requisiti necessari per l'ammissione, l'importo della quota sociale sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo se previsto, gli altri importi dovuti e le modalità di versamento di tali somme sono stabilite dal regolamento di attuazione da adottarsi su proposta degli amministratori con delibera assembleare assunta con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, gli amministratori, entro sessanta giorni, devono motivare la deliberazione di rigetto e devono comunicarla agli

interessati. In tale evenienza l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione successiva.

6 Gli amministratori illustrano nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 10 - Quote

1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) euro e nessun socio può avere una quota del valore nominale complessivo superiore al 20 per cento del capitale sociale.

2 Le quote sociali devono essere espresse in unità di euro senza cifre decimali, sono nominative ed indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli: esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

3 Al socio, fatto salvo il suo diritto di recedere dalla cooperativa, è fatto divieto di cedere la propria quota. Nel caso di cessione dell'azienda, l'acquirente dovrà presentare apposita domanda al consiglio di Amministrazione con i criteri e le modalità previste dall'art. 8.

4 Il creditore particolare del socio, finché dura la

cooperativa, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

1 La qualità di socio si perde per :

- recesso, esclusione, cessazione e a causa di morte, per i soci imprenditori individuali;

- recesso, esclusione o chiusura della liquidazione, per i soci imprese costituite in forma societaria.

2 La cessazione, lo scioglimento o la messa in liquidazione costituiscono motivo per la richiesta di recesso a norma del presente Statuto.

3 La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

4 Le garanzie rilasciate a favore dei soci rimangono efficaci anche nel caso in cui tali soggetti, successivamente alla costituzione della garanzia, perdano le predette qualità.

Art. 12 - Recesso del socio

1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, spetta al socio che, successivamente al termine dei due anni dal suo ingresso nella cooperativa, non intenda proseguire per qualsiasi motivo i propri rapporti con la cooperativa a condizione che non abbia pendenze di qualsiasi genere con la cooperativa stessa.

2 La dichiarazione di recesso, che non può essere parziale, deve essere recapitata con raccomandata, anche a mano, alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

3 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto trascorsi almeno 12 mesi dalla comunicazione di accoglimento della domanda, così come previsto dall'art. 2536 del c.c.

Art. 13 - Esclusione del socio

1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti di attuazione o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- nei casi previsti dagli artt. 2531 (mancato pagamento della quota), 2286 (esclusione) e 2288, comma 1 (esclusione per fallimento), Codice Civile;
- per impossibilità di continuare a concorrere al

	raggiungimento degli scopi sociali o per aver arrecato danni	
	materiali o morali alla cooperativa;	
	- per aver preso parte, senza autorizzazione scritta del	
	consiglio di amministrazione, ad imprese che abbiano interessi	
	o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli	
	della cooperativa;	
	- in caso venga a trovarsi in stato di fallimento, di	
	liquidazione coatta, di liquidazione volontaria, di concordato	
	preventivo o di altra procedura concorsuale;	
	- negli altri casi previsti dallo Statuto o dai relativi	
	regolamenti.	
	2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori	
	che ne devono dare comunicazione, entro 30 giorni dalla	
	data di deliberazione, al socio escluso.	
	3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	4 L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione nel libro	
	soci e, da tale data, comporta la cessazione sia del	
	rapporto sociale che del rapporto mutualistico.	
	Art.14 - Morte del socio	
	1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei	
	requisiti per l'ammissione alla cooperativa hanno diritto	
	alla liquidazione e al pagamento della quota a norma del	
	presente statuto.	

2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Ove gli eredi siano più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune.

Art. 15 - Liquidazione e pagamento della quota

1 I soci receduti, esclusi, gli eredi dei soci defunti hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale al valore nominale al netto di eventuali posizioni debitorie del socio nei confronti della cooperativa, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato compreso l'eventuale sovrapprezzo versato, se non utilizzato ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n.59/1992, e ridotto, in proporzione, dalle perdite imputabili al capitale, in virtù del principio per cui ai soci non possono mai essere distribuiti avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

2 Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio stesso. Trascorso un anno dall'approvazione del bilancio, si prescrive il diritto al rimborso.

3 Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa a fronte di finanziamenti o simili non ha diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli obblighi relativi a dette operazioni. In tal caso il diritto al rimborso si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dall'estinzione di dette operazioni.

4 I soci receduti ed esclusi e gli eredi del socio defunto nonchè i liquidatori delle persone giuridiche sciolte, dovranno chiedere rimborso entro e non oltre il termine di prescrizione indicato nel presente articolo. Le quote sociali per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a riserva straordinaria.

Art. 16 - Responsabilità del socio uscente

1 Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione si è verificata.

2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

TITOLO III°

SOCI SOVVENTORI

Art. 17- Requisiti e azioni

1	Ferme restando le disposizioni i cui al Titolo II del presente Statuto, possono essere ammessi a soci della cooperativa, soci sovventori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
2	Possono essere soci sovventori persone fisiche e giuridiche. Le persone giuridiche pubbliche e private, le Associazioni riconosciute e non, compreso gli Enti Pubblici Territoriali ed Economici e le Associazioni di categoria, svolgenti servizi od attività accessorie od a sostegno delle produzioni ed attività agricole di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. n.269/2003 che erano già soci sovventori possono rimanere tali.	
3	Oltre a quanto stabilito dal presente titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Ai soci sovventori, qualsiasi sia il numero delle azioni possedute, spetta il diritto ad un voto in assemblea. Lo stesso diritto ad un voto spetta anche nelle assemblee separate. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	
4	Anche i soci cooperatori, che intendono apportare capitali nell'impresa secondo le disposizioni del presente titolo, assumono la qualifica di sovventori e sono considerati tali	

ad ogni effetto.

5 Nel libro soci deve in ogni caso farsi menzione della qualifica di socio sovventore.

6 I conferimenti dei sovventori costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. I conferimenti stessi possono avere per oggetto denaro e/o beni in natura e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 516,46 ciascuna.

Art. 18 - Azioni di Socio Sovventore

1 Le azioni di socio sovventore non possono essere trasferite, né possono costituire oggetto di negozi di trasferimento a titolo gratuito o senza corrispettivo, di permuta o di disposizione di altra natura, comprese le alienazioni per transazione o per cessione di beni o per trasferimento di azienda o di ramo di azienda, senza il consenso dell'organo amministrativo.

2 Pertanto, il socio che intenda alienare le proprie azioni o comunque farne oggetto dei suddetti negozi, deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il numero dei titoli che intende trasferire, il nominativo cui intende trasferirli, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e le altre condizioni. Qualora nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricevimento della

comunicazione, non pervenga alcuna risposta scritta da parte dell'organo amministrativo, il gradimento si intenderà concesso, conformemente alle risultanze della predetta comunicazione. Il gradimento di cui sopra dovrà essere concesso o negato tenendo nella massima considerazione l'interesse della società e la sua specifica natura Cooperativa, quindi compiendo un'attenta indagine sull'aspirante socio e sulla sua attività. In particolare, il gradimento potrà essere legittimamente rifiutato:

- ad imprese concorrenti o ad imprese socie di riferimento di imprese concorrenti o ad imprese o enti dai predetti soggetti controllati o ad essi collegati;

- a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad una serie di obblighi tale da far presumere l'imminenza di uno stato di insolvenza o di grave difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;

- a soggetti i cui amministratori o dirigenti abbiano subito condanne penali ancorché non definitive o che risultino indagati in procedimenti penali o comunque coinvolti in inchieste giudiziarie penali per gravi reati o in ogni caso per reati attinenti alla criminalità organizzata;

- a soggetti in capo ai quali sia possibile dimostrare l'esistenza di interessi in conflitto con l'interesse della società.

3 Qualora si verificano fattispecie in cui le azioni di

socio sovventore risultino sottoposte ad usufrutto, pegno o altri vincoli o situazioni giuridiche che limitino la piena proprietà e disponibilità delle azioni a favore di soggetti terzi, l'opponibilità di tali fattispecie alla società è subordinata, ai soli fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto, al discrezionale giudizio degli amministratori, cui dovrà essere rivolta esplicita richiesta a mezzo raccomandata a/r. In mancanza di espresso riscontro degli amministratori, il gradimento deve ritenersi negato.

4 In caso di diniego da parte del Consiglio di Amministrazione, l'alienante ha diritto di recesso nei modi e nei termini dettati dalla legge e dal presente statuto.

Art. 19 - Ammissione Socio Sovventore

19.1 L'ammissione di soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;

b) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

2 La deliberazione dell'Assemblea che provvede all'emissione delle azioni di sovvenzione può, altresì, attribuire la facoltà di recesso al socio anche in caso di inadempimento

da parte della società di obblighi assunti nei confronti del medesimo.

3 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì le eventuali ulteriori caratteristiche dell'emissione e i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 - Recesso Socio Sovventore

1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 CC. il socio sovventore può recedere qualora sia decorso l'eventuale termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

2 In questi casi, come nel caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, e dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

3 Il Consiglio di Amministrazione - in presenza riserve straordinarie regolarmente accertate - deve rimborsare immediatamente al socio sovventore uscente il valore delle azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2535 C.C.

4 In caso di scioglimento della Cooperativa e in caso di scioglimento del vincolo sociale relativamente a più soci, i soci sovventori hanno diritto di prelazione rispetto ai

soci cooperatori nel rimborso o liquidazione delle loro azioni.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 21 - Patrimonio sociale

1 II patrimonio netto della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale il quale, considerato il carattere cooperativo della società, è variabile ed è composto:

a) dalle quote dei soci cooperatori che sono variabili ed in numero illimitato, ciascuna del valore non inferiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

b) dalle azioni dei soci sovventori ciascuna del valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;

- dalle riserve indivisibili;

- dalle riserve formate con i sovrapprezzi versati;

- da eventuali riserve straordinarie, costituite con:

a) le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, od esclusi ed agli eredi dei soci defunti ed ai liquidatori delle società sciolte;

b) contributi in conto capitale che pervenissero alla cooperativa per essere destinati al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

	- dai fondi rischi indisponibili;	
	- dagli eventuali altri fondi costituiti a garanzia	
	delle obbligazioni assunte dalla cooperativa;	
	- dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione ed il potenziamento aziendale	
	- dagli utili di esercizio portati a nuovo;	
	- da ogni altra riserva costituita per obblighi di legge,	
	del presente statuto o dei relativi regolamenti.	
	2 Le riserve e i fondi, di cui al precedente comma, non	
	possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita	
	della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.	
	3 II patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi	
	indisponibili, non può essere inferiore ai limiti di legge	
	previsti in materia di confidi.	
	4 La cooperativa, per le obbligazioni sociali, risponde solo	
	con il proprio patrimonio.	
	Art. 22 - Capitale sociale	
	1 II capitale sociale della cooperativa, che comunque non può	
	essere inferiore ai limiti di legge previsti dalla	
	normativa sui confidi, è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote anche di diverso ammontare e	
	dalle azioni dei soci sovventori.	
	2 Parte del capitale sociale può essere costituito attraverso	
	l'imputazione di fondi rischi, altri fondi e riserve	
	patrimoniali come previsto dalla normativa in materia di	

confidi.

Le quote corrispondenti costituiscono quote proprie della società e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

3 Le variazioni del capitale sociale non comportano modificazione dell'atto costitutivo.

Art. 23 - Perdite di esercizio

1 Le perdite di esercizio devono essere coperte utilizzando in via prioritaria le riserve disponibili della cooperativa.

2 Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo di legge, gli amministratori e, nel caso di inerzia, i sindaci devono senza indugio sottoporre all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non risulta diminuita a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare l'aumento del capitale sociale ovvero il versamento, in base all'art. 8.6 del presente statuto, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo. In mancanza, gli amministratori

e i sindaci devono chiedere all'assemblea di deliberare lo scioglimento della cooperativa. L'assemblea provvede alla delibera di scioglimento ai sensi di legge.

3 Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo viene ridotto al di sotto del limite di legge, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge. In mancanza, dovrà essere deliberato lo scioglimento della cooperativa.

4 Nei casi previsti dai precedenti commi, all'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della cooperativa, con le osservazioni dei sindaci. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della cooperativa durante gli otto giorni che precedono l'assemblea perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Art. 24 - Utili di esercizio

1 Qualunque sia l'ammontare della riserva legale, deve essere a essa destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. L'Assemblea determina la destinazione degli utili residui.

2 E' fatto divieto alla cooperativa di distribuire utili e riserve fra i soci di ogni genere e sotto qualsiasi forma neppure in caso di scioglimento della cooperativa ovvero di recesso, esclusione o morte del socio.

Art. 25 - Esercizio sociale e bilancio

1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2 Alla fine di ogni esercizio sociale gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Gli amministratori e i sindaci devono specificamente indicare, nelle rispettive relazioni di accompagnamento del bilancio, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico.

3 II bilancio:

- deve indicare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo da quella, eventualmente, effettuata a favore di non soci;

- è approvato dall'Assemblea dei soci che a tal fine deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tuttavia, in considerazione di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto propri della cooperativa, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'assemblea;

- è depositato entro i successivi 30 giorni dall'approvazione, completo dei documenti di accompagnamento, presso l'Ufficio del Registro delle imprese.

4 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

5 La cooperativa deve versare un contributo periodico nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di confidi.

6 Il Consiglio di Amministrazione dovrà gestire il patrimonio ed i fondi rischi di provenienza e di competenza delle singole aree territoriali come definite all'art. 5, cercando di garantire l'autonoma gestione e la separazione contabile.

Art. 26 - Fondi rischi

1 Sono costituiti uno o più fondi rischi per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire nuovi fondi rischi, oltre a quelli già esistenti, e alimentare detti fondi rischi utilizzando gli eventuali contributi di Enti pubblici e privati, di Associazioni, di Istituti di credito, degli Enti promotori, oltreché dei Soci.

2 Il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare gli interessi prodotti dai fondi per alimentare i fondi stessi o per altri scopi derivanti da necessità di gestione o

altre iniziative attinenti lo scopo sociale.

Art. 27- Soci finanziatori e titoli di debito

1 II Consiglio di Amministrazione può deliberare, se consentito dalla Legge, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati, anche condizionandone il rendimento all'andamento economico della cooperativa.

2 II Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto dell'art. 2514, comma 1, lett. b) c.c., dell'art. 2541 c.c.. e delle altre disposizioni di Legge, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.

3 Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell'art. 58 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

4 La cooperativa può emettere strumenti finanziari che attribuiscono ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di Legge in materia di confidi.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 28 - Organi della cooperativa

1 Sono organi della cooperativa:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Art. 29 - Assemblea dei soci

1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

2 L'assemblea ordinaria, deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta gli amministratori lo ritengano opportuno o necessario. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

3 L'assemblea ordinaria :

- discute e approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il Presidente del collegio sindacale, qualora tale incarico non sia riservato ad un ente designatore;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla

	competenza dell'assemblea nonché sulle	
	autorizzazioni eventualmente richieste per il compimento di	
	atti degli amministratori;	
	- delibera il conferimento dell'incarico di certificazione del	
	bilancio a una società di revisione	
	ove ciò sia obbligatorio per legge;	
	- definisce le aree territoriali di operatività previste	
	dall'articolo 5 ed approva i regolamenti previsti dal presente	
	statuto con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.	
	4 L'assemblea straordinaria delibera:	
	- sulle modificazioni dello statuto;	
	- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori;	
	- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge	
	alla sua competenza.	
	5 L'assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con	
	apposito avviso che, almeno 15 giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza, dovrà essere alternativamente:	
	a) spedito a mezzo lettera raccomandata e/o a mezzo fax.	
	b) spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, e fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci;	
	c) affisso presso la sede della società e gli uffici locali,	
	inserito nel sito internet e pubblicato su uno dei seguenti	
	quotidiani a diffusione regionale: II Resto del Carlino o la	

Repubblica.

6 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea:

- debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;

- può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso e l'adunanza in prima convocazione va deserta, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

7 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea. Quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

8 Gli Enti promotori e sostenitori possono intervenire alle assemblee con diritto di parola ma non hanno diritto di voto.

9 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro soci ed in regola con i versamenti del capitale sociale sottoscritto. Le imprese ed i confidi soci hanno diritto ad un voto a prescindere dalla quota di capitale posseduta.

10 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto

	da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per	
	iscritto e i documenti relativi devono essere conservati	
	dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad	
	un massimo di cinque soci.	
11	La delega deve indicare il nome del socio delegato ed è	
	revocabile nonostante ogni patto contrario. La	
	rappresentanza non può essere conferita agli	
	amministratori, ai sindaci o ai dipendenti della	
	cooperativa, né alle società da essa controllate o ai	
	membri degli organi amministrativi o di controllo o ai	
	dipendenti di queste.	
12	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento	
	dal Vice-Presidente più anziano d'età. In caso di assenza	
	di entrambi, l'assemblea è presieduta da un altro	
	vicepresidente o, in mancanza, da persona eletta dalla	
	maggioranza dei presenti all'assemblea. L'assemblea nomina	
	il segretario, che può essere scelto anche tra soggetti non	
	soci.	
13	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale	
	dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
14	Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, salvo diversa	
	delibera dell'Assemblea.	

15 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, spettanti ai soci presenti o rappresentati.

16 In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sul trasferimento della sede, sulla modifica dello scopo ed oggetto sociale, sullo scioglimento e la liquidazione della cooperativa per cui occorrerà il voto favorevole dei 2/3 dei voti presenti o rappresentati.

Art. 30- Assemblee separate

1 Ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 2540 Codice Civile, devono svolgersi Assemblee separate dei soci ed un'Assemblea generale alla quale parteciperanno, in rappresentanza dei soci stessi, i delegati appositamente nominati dalle medesime Assemblee separate, assicurando in ogni caso, la proporzionale rappresentanza delle minoranze.

2 Ciascuna Assemblea separata è composta dai soci aventi sede legale, secondo le risultanze del libro soci, in una delle

aree territoriali individuate ai sensi dell'articolo 6 del presente statuto.

3 Alle Assemblee separate e all'Assemblea generale, salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'Assemblea dei soci.

4 Ad ogni Assemblea separata deve partecipare almeno un amministratore, che la presiede. In caso di presenza di più amministratori, la presidenza spetta al Presidente della Cooperativa, se presente, o al consigliere delegato per l'area territoriale.

5 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Ciascun verbale deve essere trascritto nell'apposito libro da istituire per le deliberazioni delle assemblee separate.

6 Le Assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso di convocazione ed il medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale eccetto per la nomina dei delegati ;

- possono svolgersi in date differenti tra loro;

- devono essere tenute almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;

- sono validamente costituite con qualsiasi numero di presenti sia in ordinaria che in straordinaria;

- esprimono, per ciascun argomento posto all'ordine del

giorno, un numero di voti pari al numero dei voti spettanti ai

soci partecipanti che devono essere tutti rappresentati

nell'Assemblea generale;

- nominano uno o più delegati, ed i relativi supplenti,

portatori all'Assemblea generale dei voti favorevoli, contrari

ed astenuti espressi dai soci secondo le risultanze dei

relativi verbali delle Assemblee separate. Per le elezioni

alle cariche sociali i delegati e relativi supplenti, saranno

portatori all'Assemblea generale dei voti riportati da ciascun

candidato.

7 I delegati dei soci e relativi supplenti, nominati

dalle Assemblee separate :

- devono essere scelti tra i soci;

- debbono partecipare personalmente all'Assemblea generale

senza facoltà di delega;

- rappresentano i voti espressi dai soci partecipanti alle

Assemblee separate.

8 I soci che hanno partecipato alle Assemblee separate hanno

facoltà di assistere, senza diritto di voto, all'Assemblea

generale.

Art. 31 - Consiglio di Amministrazione

1 L'Amministrazione è affidata al Consiglio di

Amministrazione composto da dodici componenti. Per ogni

area territoriale definita ai sensi dell'art. 6, verranno

eletti dall'assemblea un numero massimo di quattro

componenti tra le imprese agricole socie.

2 I consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci sono eletti nell'ambito di liste di quattro nominativi alle quali possono iscriversi tutti i soci. I soci appartenenti a ciascuna area territoriale prevista ai sensi dell'art. 6.2 potranno presentare la lista per l'elezione dei candidati di competenza della medesima area. Le liste dovranno essere accompagnate dalla sottoscrizione di almeno 10 soci del territorio non compresi nella lista e dovranno essere presentate presso la sede della Cooperativa almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea elettiva o della prima delle assemblee separate. Nel caso in cui per un'area territoriale sia presentata una sola lista verranno eletti tutti i nominativi della lista. Nel caso in cui per un'area territoriale siano presentate più liste, dalla lista che otterrà il maggior numero di voti verranno eletti tre candidati mentre dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sempre che la lista abbia ottenuto almeno il 20% del numero dei voti espressi in assemblea, verrà eletto il candidato restante. I consiglieri sono eletti in base all'ordine cronologico di inserimento nella lista.

3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

		della loro carica. La cessazione degli amministratori per
		scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo
		Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
4	II Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il	Presidente ed uno o più Vice Presidenti.
5	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano	da processi verbali che, trascritti su apposito libro
	tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente	della seduta e dal segretario.
6	Gli amministratori non devono trovarsi in situazioni di	ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.
	e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità	stabiliti ai sensi dell'articolo 26, comma 3 lettera a)
	T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione.	
7	II Consiglio di Amministrazione può delegare proprie	attribuzioni ad uno o a più dei suoi componenti ovvero ad
	un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi	componenti. Per ogni area territoriale di cui all'art. 6
	dello statuto può nominare un Consigliere delegato con	specifiche deleghe sul territorio in materia di concessione
	della garanzia mutualistica e con funzioni di coordinatore	del Comitato territoriale.
8	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate	dall'art. 2381 Codice Civile né i poteri in materia di
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	

			decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i
			soci.
	9	L'amministratore che intende dimettersi dall'incarico deve	
		darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione	
		e al Presidente del Collegio sindacale. Le dimissioni hanno	
		effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del	
		Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal	
		momento in cui la maggioranza del Consiglio si è	
		ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi	
		amministratori.	
	10	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
		amministratori eletti dall'assemblea, gli altri provvedono	
		a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio	
		sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da	
		amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori	
		così nominati restano in carica fino alla prossima	
		assemblea.	
	11	Se viene a mancare uno degli amministratori designati esso	
		sarà sostituito dall'Ente che ha provveduto a designarlo.	
	12	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli	
		rimasti in carica devono convocare senza indugio	
		l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
		gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
		in carica all'atto della loro nomina.	
	13	Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea	

per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria Amministrazione.

14 II Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente più anziano d'età, o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi componenti o dal Collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

15 L'avviso di convocazione è spedito almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.

16 Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione tenute con la presenza dell'intero Collegio sindacale sono valide anche senza preventiva convocazione.

17 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano d'età. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute da un altro Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età.

18 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del

	Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di	
	chi presiede. Il voto non può essere dato per	
	rappresentanza.	
19	II Consiglio di Amministrazione nomina un segretario	
	scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.	
20	Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute anche per	
	teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati e sia loro consentito seguire	
	la discussione ed intervenire in tempo reale nella	
	trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano	
	ricevere la documentazione.	
21	Alle predette condizioni il Consiglio si intende riunito	
	nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere	
	con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo	
	deve essere presente il Segretario della riunione per	
	stilare l'apposito verbale.	
22	II Consiglio di Amministrazione potrà chiamare esterni alle	
	riunioni.	
23	II Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le	
	attribuzioni per la gestione della cooperativa e può quindi	
	compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria Amministrazione rientranti nell'oggetto	
	sociale e che non sono riservati per legge o per Statuto	
	all'Assemblea dei soci.	

Art. 32 - Comitato esecutivo

1 II Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto almeno dalla metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel qual caso:

- determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;

- può sempre impartire direttive al Comitato esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;

- si assicura che il Comitato esecutivo gli riferisca periodicamente, e in ogni caso almeno ogni 180 giorni, sull'andamento generale della gestione delegata, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla cooperativa.

2 II comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3 Le riunioni del Comitato esecutivo potranno essere tenute anche per teleconferenza con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 - Compensi

1 L'eventuale compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale è stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci.

2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato

esecutivo, previa presentazione alla cooperativa dei relativi documenti di spesa in originale, spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

3 Gli eventuali compensi per i componenti dei Comitati tecnici territoriali sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 - Presidente

1 La rappresentanza legale della cooperativa di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale anche per stare in giudizio, sia nelle liti attive che in quelle passive, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha pure la facoltà di rappresentare la cooperativa nelle assemblee delle società od enti partecipati esercitandovi il diritto di voto.

2 La firma di un Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

3 Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'eventuale amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

Art. 35 - Comitati tecnici e territoriali

1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Comitati tecnici per la gestione delle attività connesse all'erogazione della garanzia collettiva dei fidi.

2	Per ogni area territoriale, come definita dall'art. 6 dello	
	statuto, dovrà comunque essere nominato un Comitato	
	territoriale.	
3	La composizione, il funzionamento, la nomina e le funzioni	
	dei Comitati sono stabiliti dal regolamento.	
4	I Comitati compiono tutti gli atti che gli sono attribuiti	
	dal Consiglio di Amministrazione e sono tenuti a	
	relazionare al Consiglio di Amministrazione sull'attività	
	svolta.	
	Art. 36 - Direzione	
1	La direzione della cooperativa e l'esecuzione delle	
	deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, possono	
	essere affidate ad un direttore con le facoltà, le	
	attribuzioni ed i poteri determinati dal consiglio stesso.	
2	La nomina eventuale del direttore , come pure la revoca, è	
	deliberata dal Consiglio di Amministrazione.	
3	Il Direttore, se nominato, prende parte con parere	
	consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione,	
	ha potere di proposta in materia di rilascio di garanzie,	
	da esecuzione delle delibere degli organi sociali secondo	
	le previsioni statutarie, persegue gli obiettivi gestionali	
	e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al	
	funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del	
	Consiglio di Amministrazione, assicurando la conduzione	
	unitaria della cooperativa e l'efficacia del sistema dei	

controlli interni.

Art. 37 - Collegio sindacale

1 II Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci.

2 Le candidature alla carica di sindaco devono pervenire presso la sede della cooperativa almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea elettiva o della prima delle assemblee separate.

3 I sindaci:

- devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e non devono trovarsi in situazioni impeditive né in cause di sospensione delle loro funzioni ai sensi dell'art. 2399 Codice Civile;

- devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera a) T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione;

- riferiscono annualmente all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle eventuali omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

4 Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono

rieleggibili.

5 II Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

6 Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'assemblea può demandare al Collegio sindacale la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis. C.C.

7 II Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni; si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

8 II compenso dei sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 38 - Revisione legale dei conti

38.1 La revisione legale dei conti sulla società, qualora non demandata al Collegio Sindacale secondo quanto previsto dall'art. 37.6, è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

38.2 L'incarico della revisione legale dei conti, qualora non

demandato al Collegio Sindacale, è conferito

dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale

determina il corrispettivo spettante al revisore o alla

società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

38.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 39 - Controllo dei soci

1 A norma dell'art. 2422 c.c. i soci hanno diritto di

esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3)

dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.

2 Nelle società cooperative cui si applica la disciplina

della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal

primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un

decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un

ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci,

hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante,

eventualmente assistito da un professionista di sua

fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni

del comitato esecutivo, se esiste.

3 I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci

in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o

inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la

società.

Art. 40 - Uffici territoriali

1 Per ciascuna area territoriale può essere istituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un Ufficio territoriale.

2 Gli Uffici territoriali sono deputati a:

- promuovere l'attività della cooperativa nella propria area;
- gestire i rapporti con i soci;
- acquisire ed istruire le domande di prestazione di garanzia;
- svolgere funzione di segreteria rispetto al Comitato territoriale;
- svolgere ogni altro incarico demandato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 41- Liquidazione

1 Nel caso di scioglimento o di liquidazione della cooperativa il rappresentante legale, su conforme deliberazione dell'organo amministrativo competente, comunica immediatamente alla Giunta regionale i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione.

2 In caso di liquidazione della cooperativa, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

3 I liquidatori procederanno, in accordo con gli enti già erogatori di contributi, alla restituzione o alla eventuale destinazione dei fondi disponibili senza che mai possa effettuarsi ripartizione tra i soci.

4 L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere devoluto ai sensi del comma 23 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 42- Clausola arbitrale

1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero i soci tra loro, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno rimesse al giudizio di un collegio arbitrale; detto collegio sarà composto da tre arbitri tutti designati dal Presidente del Tribunale di Modena il quale dovrà provvedere alla loro nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale .

2 Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c.

3 Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

4	Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di Modena.	
5	Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a norma di legge e del presente statuto.	
6	Per quanto non previsto nel presente statuto e in ogni modo si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e seg. del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.5, l'art. 816 e segg. c.p.c. e le norme in materia.	
7	La società potrà ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge in tutti i casi in è consentita e quando la procedura arbitrale non può essere attivabile ovvero non s'intenda attivarla, competente sarà la Camera Conciliativa presso la Camera di Commercio di Modena, al cui regolamento espressamente si aderisce; qualora il tentativo non risulti esperito il Giudice dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui, fissando un termine per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo preposto o a quello indicato nell'atto costitutivo o nello statuto.	
8	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento	

obbligatorio del Pubblico Ministero. Anche se diversamente previsto gli arbitri decidono sempre secondo diritto e il lodo è sempre impugnabile.

9 La società potrà ricorrere alla cosiddetta procedura economica dell'arbitrato, quando l'oggetto della controversia sia un contrasto sorto tra coloro che amministrano la società, in merito alle decisioni da applicare nella gestione della stessa.

10 II socio ha diritto di recesso nel caso in cui ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. 5/2003, la società modifichi o sopprima alcune clausole compromissorie.

Art. 43 - Foro competente

1 Ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza di questioni sociali e sulla interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non rientrino tra quelli esperibili attraverso l'arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha fissato la propria sede legale.

Art. 44 - Norme applicabili

1 Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, Capo I, del Codice Civile, dalle leggi speciali sulla cooperazione e dall'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

2 I regolamenti previsti dal presente Statuto hanno lo stesso

valore delle norme statutarie.

FIRMATO: FRANCESCO ROMANO - FABRIZIO FIGURELLI NOTAIO

(SIGILLO).